
HECC U' 2009 OFOUR | MED ARTHUR





CONTRATTO TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA SOCIETÀ AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITÀ INVERNALE.

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale,

tra

la CITTÀ DI TORINO (di seguito denominata Città), codice fiscal
00514490010, in questo atto rappresentata da
domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il qual
sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settor
Contratti, tale nominato dal Sindaco con provvedimento in data
, con i poteri per quanto infra ai sensi dell'art. 10'
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 55, comma 2 de
vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato cor
deliberazione del Consiglio Comunale del 7 marzo 2005 (meccanografico n
2004 08060/003) ed in esecuzione di:
- deliberazione del Consiglio Comunale n/2009 dei
copia conforme all'originale in data, unitamente ai suoi
allegati 1.1 e 1.2 si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne
parte sostanziale ed integrante;
- determinazione dirigenziale della Direzione Generale, Settore
Partecipazioni Comunali n del (meccanografico
n. 2009 /064), che in copia conforme in data si
unisce al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte sostanziale ed
Integrante:

e l'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino Società per Azioni (nel seguito denominata AMIAT), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 07309150014, con sede in Torino, via Germagnano n. 50, in questo atto rappresentata da, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'infra descritta società, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della suddetta società, tale nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazionedel

premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 16 maggio 2000 (mecc. n. 2000 03331/064) il Comune di Torino provvedeva ad approvare la trasformazione dell'Azienda speciale AMIAT nella società per azioni denominata "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A.", ai sensi dell'art. 17 (commi 51 57) della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- con il medesimo provvedimento si approvava lo statuto della predetta società per azioni, il cui oggetto sociale prevede, tra l'altro, il servizio della rimozione della neve;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 181/2000 del 23 ottobre 2000 (mecc. n. 2000 08807/33) approvava il contratto di servizio della viabilità invernale, stipulato con l'AMIAT in data 21 febbraio 2002;
- successivamente il Consiglio comunale con deliberazione n. 149/2003 del 20 ottobre 2003 (mecc. n. 2003 07893/112) approvava il contratto di servizio della viabilità invernale, stipulato con l'AMIAT in data 13 febbraio 2004 con durata fino al 31 marzo 2006;
- in occasione della scadenza il Consiglio Comunale con la deliberazione n.

192/2006 del 9 ottobre 2006 approvava l'affidamento del servizio della viabilità invernale fino al 31 marzo 2015, mentre lo schema di contratto disciplinante il servizio di viabilità invernale aveva durata fino al 31 marzo 2009, autorizzando il Dirigente del Settore competente alla stipulazione del suddetto;

- con determinazione dirigenziale n. 455 del 18 ottobre 2006 veniva affidato all'AMIAT il servizio sopra indicato e assunti i relativi impegni di spesa;
- il contratto di servizio della viabilità invernale, approvato con la predetta deliberazione n. 192/2006 del 9 ottobre 2006, veniva stipulato con l'AMIAT in data 18 dicembre 2006 con durata fino al 31 marzo 2009;
- in occasione della scadenza del 31 marzo 2009, il Consiglio Comunale con la deliberazione n. ____/2009 del ______2009 approvava, nell'ambito dell'affidamento del servizio già deliberato con deliberazione del Consiglio Comunale 192/2006 , il contratto di servizio della viabilità invernale, con durata fino al 31 marzo 2012.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Oggetto

2.1) Nell'ambito dell'affidamento della gestione del servizio di viabilità invernale effettuato con deliberazione n. 192/2006 del 9 ottobre 2006 il presente contratto disciplina la gestione del servizio di viabilità invernale

sul territorio cittadino e sui territori extraurbani comunque ad essa in carico manutentivo.

Dal presente contratto relativo all' affidamento del servizio sono esclusi gli interventi sulle aree interne dei cimiteri cittadini e sul verde pubblico, ad eccezione dei tre parchi Valentino, Pellerina e Ruffini nei quali sono a carico dell'AMIAT i percorsi viari asfaltati come meglio descritte nell'allegato n. 1.1 sub pagina 7.

L'affidamento comporta da parte dell'AMIAT l'esecuzione delle seguenti attività:

- gestione dei centri di stoccaggio sale e relativo approvvigionamento;
- servizio di pronto intervento;
- insalamento preventivo;
- insalamento di abbattimento;
- sgombero neve "grande viabilità";
- sgombero neve "media e piccola viabilità";
- sgombero neve centro cittadino;
- sgombero neve collina;
- sgombero neve aree mercatali
- sgombero neve manuale;
- sgombero neve marciapiedi delle scuole in stabili comunali ;
- sgombero neve dei parcheggi a rotazione per disabili ubicati di fronte alle principali strutture sanitarie;
- servizio di asporto neve

secondo quanto descritto e definito nel piano di servizio allegato alla

deliberazione del Consiglio Comunale n. _____/2009 al n. 1.1, e nell'elenco dei prezzi unitari (allegato al n. 1.2 alla stessa deliberazione consiliare).

- 2.2) A titolo di attività aggiuntiva, accessoria e necessaria alle precedenti indicate al comma 2.1, l'AMIAT esegue, su incarico del Comune, specifici interventi d'insalamento per aree non rientranti nei percorsi stabiliti nel piano di servizio di cui al citato allegato 1.1 alla deliberazione n._____/2009.
- 2.3) Oltre a quanto sopra stabilito, l'AMIAT s'impegna ad effettuare ulteriori interventi d'insalamento e sgombero neve in seguito a richiesta del Comune dovuta a particolari eventi eccezionali e/o imprevedibili, verificabili al di fuori del periodo di espletamento al servizio previsto all'art. 3.3 2).

Articolo 3 - Durata

- 3.1) Nell'ambito dell' affidamento decorrente dal 1 novembre 2006 sino al 31 marzo 2015, il presente contratto ha durata dal 1 novembre 2009 al 31 marzo 2012 e potrà essere rinnovato compatibilmente con la vigente normativa in materia.
- **3.2)** Le attività di cui al precedente articolo 2 sono svolte annualmente dal 1 novembre al 31 marzo.

Articolo 4 - Proprietà degli Impianti e Concessione d'uso

- **4.1)** La Città, per l'espletamento del servizio in oggetto concede ad AMIAT in uso gratuito per tutta la durata del presente contratto i seguenti beni:
- 1. Immobili: A) sito in Torino via Traves;
 - B) sito in Torino via Villa Glori;

- 2. Impianti: A) stoccaggio e distribuzione fondenti salini in via Villa Glori;
 - B) stoccaggio e dissoluzione computerizzata di fondenti chimici in via Traves.

La Città, relativamente ai punti 1 e 2 si riserva, in corso di contratto, di assegnare ulteriori immobili e/o impianti, che verranno concessi con separati provvedimenti.

- 3. Mobili: A) n. 16 Autocarri FIAT Iveco Eurocargo completi di spandisale;
 - B) n. 109 lame spartineve anteriori per autocarro;
 - C) n. 2 veicoli 4x4 modello Bucher-Guyer;
 - D) n. 10 lame spartineve posteriori per trattore;
 - E) n. 2 lame mod. PELAZZA tipo B 4 matricola L587 L588;
 - F) materiali vari ed accessori.
- **4.2)** L'AMIAT prende in carico i beni oggetto della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a custodire e conservare i beni ricevuti in concessione con la necessaria diligenza, nonché a riconsegnare al Comune i beni, o loro porzioni, non più utilizzati a fini di cui sopra.

La consegna degli immobili di cui al punto 1 A) e B) è da intendersi avvenuta contestualmente alla consegna degli impianti.

4.3) L'AMIAT allo scadere del termine indicato all'art. 3 del presente contratto, dovrà restituire i beni ricevuti in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le migliorie, innovazioni ed addizioni eventualmente apportate, senza alcun onere per la Città. Semprechè, nel frattempo, i suddetti beni non siano stati acquisiti nella proprietà di AMIAT, la restituzione dei beni dovrà essere verbalizzata, previa

constatazione dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi previsti in capo ad entrambe le parti. L'AMIAT, qualora l'Amministrazione ne faccia esplicita richiesta, fornirà ogni conoscenza ed informazione necessaria al riutilizzo dei beni anche in caso che gli stessi venissero affidati a terzi per l'espletamento del Servizio di Viabilità Invernale.

- 4.4) Sono a carico dell'AMIAT la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti, dei veicoli e delle attrezzature. Sono a carico della Città gli interventi, i lavori od opere che si rendessero necessari per l'adeguamento dei predetti impianti e mezzi d'opera per effetto di disposizioni di legge e regolamentari vigenti e/o intervenute, con particolare riferimento alla normativa antinfortunistica e di prevenzione incendi. Ogni intervento tecnico di particolare rilevanza sui locali e sugli impianti, finalizzato allo svolgimento del servizio di viabilità invernale, deve essere preventivamente autorizzato dalla Città, che corrisponderà i relativi oneri economici, salvo che l'intervento rientri nella manutenzione ordinaria o straordinaria di cui sopra.
- 4.5) Il Comune, nel caso in cui manifesti la necessità di eseguire, all'esterno e/o all'interno degli immobili oggetto di concessione, opere di abbellimento e/o di restauro per necessità non strumentali e/o funzionali all'esercizio del servizio, potrà procedere in tale senso, previo accordo con la società AMIAT, sui tempi, modi e durata degli interventi medesimi.

Essi saranno ad esclusivo carico dell'Amministrazione Comunale.

4.6) Sono a carico dell'AMIAT tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, telefono, riscaldamento (oltre alla tassa raccolta rifiuti), i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonché

tutte le altre spese ripetibili relative all'uso degli immobili.

Sono altresì a carico dell'AMIAT le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori. Qualora non sia tecnicamente possibile intestare direttamente i contratti di fornitura, il Comune provvederà ad intestare le utenze a proprio nome, ed a ripartire le spese applicando all'AMIAT, per le spese comuni (acqua, energia elettrica, gas metano, pulizia locali, ecc.) il costo in proporzione alle rispettive percentuali di utilizzo.

4.7) L'AMIAT dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, scoppio, atti vandalici, eventi socio – politici. Per i veicoli l'AMIAT provvederà al pagamento delle tasse di proprietà ed alla copertura assicurativa R.C.. L'AMIAT si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni danno cagionato a terzi dai beni concessi in uso.

Articolo 5 - Obblighi del gestore

- 5.1) L'AMIAT garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche del progetto, secondo quanto descritto e definito nel piano di servizio allegato al n. 1.1 alla deliberazione del Consiglio Comunale allegata al presente atto sub "A" e soggetto annualmente ad eventuali integrazioni e/o modifiche operative, con un livello di qualità adeguato alle esigenze della viabilità.
- 5.2) L'AMIAT si obbliga ad esercitare il servizio in oggetto assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale anche se non richiamate dal presente contratto, ed in caso di violazione delle norme è ritenuta unica responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.

- **5.3)** L'AMIAT mantiene sollevata ed indenne la Città da ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, sia esso effettuato direttamente ovvero tramite appaltatori.
- **5.4)** A tal fine l'AMIAT deve stipulare apposita polizza assicurativa da trasmettere al Comune entro il **31/10/2009** e, nel caso di rinnovo annuale della stessa, entro il 31 ottobre di ogni anno contrattuale successivo
- 5. 5) In caso di appalto a terzi l'AMIAT inserisce nei capitolati l'obbligo per gli appaltatori di assicurarsi contro i danni verso terzi.

L'AMIAT trasmette al Comune copia dei capitolati entro il 31/10/2009; inoltre, AMIAT si impegna ad acquisire copia della polizza assicurativa RCT accesa dai terzi aggiudicatari e ne attesta la conformità agli obblighi ivi previsti, inviando copia di tale attestazione al Comune entro il 31/10/2009.

- **5.6)** L'AMIAT opera con ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati, ma sempre nell'ambito delle indicazioni concordate in seno alle due strutture operative UNCO e UNCR di cui al successivo art. 6.2 e secondo il piano di lavoro di cui all'allegato 2.1).
- 5.7) L'AMIAT S.p.A. riceve, attraverso i propri strumenti, i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi ed in tal caso ne deve trasmettere mensilmente un report al Settore competente, che, dietro espressa richiesta dell'Agenzia dei servizi pubblici, provvede ad inoltrarlo a quest'ultima.
- 5.8) L'AMIAT S.p.A. si obbliga a trasmettere, su richiesta del Comune,

entro cinque giorni dal termine del singolo evento nevoso, uno specifico report su reclami e segnalazioni dei cittadini.

- **5.9**) L'AMIAT, a seguito di ogni specifico intervento riguardante i servizi oggetto del presente contratto, trasmette entro le 24 ore successive all'intervento le informazioni relative allo stesso al Settore competente.
- **5.10)** L'AMIAT si impegna a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, in ottemperanza a tutti gli obblighi connessi con il DLgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ed igiene del lavoro.
- **5.11)** L'AMIAT si impegna a individuare, proponendo alla Città, le aree da utilizzarsi per l'accumulo e lo smaltimento della neve derivante dallo sgombero della viabilità cittadina.

Articolo 6 - Obblighi del Comune

6.1) Il Comune garantisce il servizio del Corpo dei Vigili Urbani necessario allo svolgimento del servizio oggetto del contratto. L'AMIAT potrà avvalersi, qualora lo ritenga necessario, della collaborazione di alcuni componenti del Corpo dei Vigili Urbani mediante specifici interventi destinati a garantire la viabilità in particolari situazioni critiche.

In tali casi, l'indennità di reperibilità sarà a carico dell'AMIAT.

- **6.2)** Ai fini di un'attiva collaborazione, il Comune entro il 1 novembre, di comune accordo con l'AMIAT, provvede ad insediare le seguenti strutture operative, con compiti di confronto delle modalità operative del servizio, così come richiamate nel piano di servizio sopra citato:
 - l'UNCO: costituita da A.M.I.A.T., GTT e Polizia Municipale Città di

Torino;

- l'UNCR: costituita da Direzione A.M.I.A.T., Dirigenza GTT, Dirigenza della Divisione Ambiente, della Polizia Municipale e del Settore Alberate Urbane della Città di Torino.
- **6.3)** Il Comune comunica entro 15 giorni dall'inizio del servizio all'AMIAT i nominativi dei componenti della Commissione tecnica di cui al successivo art. 18.

Articolo 7 - Corrispettivo del servizio

7.1) Il corrispettivo del servizio sarà definito sulla base del preventivo annuale presentato dall'AMIAT entro il mese di settembre di ogni anno, sulla base dei prezzi unitari definiti nell'allegato 1.2 alla deliberazione consiliare n.

Il preventivo sarà approvato ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.

Il budget per la stagione 2009/2010 è fissato in Euro 5.534.274,57 oltre I.V.A. e comprende:

- una parte a copertura dei costi fissi gestionali stimata in Euro 2.260.765,58 più IVA.

La restante parte per costi variabili in relazione agli interventi effettuati da liquidare a misura con l'applicazione dei prezzi unitari per ogni intervento. Il corrispettivo annuo riferito alla quota dei servizi effettuati direttamente da AMIAT nel budget per la stagione 2009-2010 verrà maggiorato, per ogni stagione invernale successiva alla stagione invernale 2009/2010, dell' 80% del tasso di inflazione programmata desunto dal Documento di Programmazione Economica e Finanziaria del Governo.

Il corrispettivo annuo potrà essere incrementato in corso di stagione, in relazione a straordinari eventi atmosferici, sulla base dei prezzi unitari a contratto.

Inoltre il corrispettivo annuo potrà essere modificato in corso di stagione qualora, in caso di servizi effettuati tramite appaltatori, l'AMIAT debba far luogo alla revisione periodica del prezzo ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

7.2) Al termine di ogni stagione, ed in ogni caso entro il 31 maggio, l'AMIAT presenterà il conto consuntivo dell'attività in oggetto sottoscritto dal legale rappresentante, al fine di accertare l'onere effettivo sostenuto, sulla base del quale verranno operate le eventuali operazioni di conguaglio, la detrazione delle penalità intervenute e sarà rapportato il corrispettivo dovuto per l'anno successivo.

Articolo 8 - Scadenze per il pagamento del corrispettivo

- **8.1)** Il pagamento di quanto dovuto dalla Città verrà effettuato secondo le seguenti modalità:
- emissione da parte di AMIAT di due fatture in acconto rispettivamente nei mesi di novembre e gennaio di ciascun anno, pari ognuna a 2/5 (due quinti) del preventivo approvato;
- emissione da parte di AMIAT a fine stagione di fattura di conguaglio sulla base dei costi sostenuti a consuntivo, cui verranno dedotti i due acconti già fatturati.
- 8.2) Le fatture verranno liquidate dal Comune entro 90 giorni fine mese data fattura ; sugli eventuali ritardati pagamenti le parti concordano di applicare interessi di mora in ragione del tasso euribor a 6 mesi divisore

360 rilevato semestralmente il primo giorno lavorativo di ogni semestre solare e valevole per tutto il semestre stesso.

Articolo 9 – Carta dei Servizi

- 9.1) L'AMIAT, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, predispone la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente alla normativa applicabile.
- 9.2) Ai fini dell'emanazione della Carta della Qualità dei Servizi l'AMIAT, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alle seguenti attività:
- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità della Città, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.
- **9.3)** Il finanziamento posto a carico dell'AMIAT per le attività sopra menzionate verrà disciplinato in sede di apposito successivo regolamento comunale.

- 9.4) L'AMIAT, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
- 9.5) L'AMIAT è tenuta al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi.

Articolo 10 - Continuità del Servizio

- 10.1) L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.
- 10.2) L'AMIAT è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
- 10.3) Restano a carico dell'AMIAT i costi derivanti dall'interruzione e/o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.
- 10.4) Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, l'AMIAT deve dare immediata comunicazione al Comune, precisandone le ragioni e la durata, dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Al Comune è data facoltà di chiedere chiarimenti e fornire suggerimenti di cui l'AMIAT s'impegna a tenere conto.
- 10.5) L'AMIAT non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio come conseguenza ad un inadempimento del Comune ovvero in pendenza di controversia tra le parti.

10.6) L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca dell'affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dal Comune.

Articolo 11 - Subaffidamento e modalità

11.1) L'AMIAT potrà, a sua discrezione, avvalersi di supporti esterni (imprese appaltatrici, consulenti, ...) secondo la normativa vigente in materia, ferma restando la sua attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica dei lavori svolti e di controllo dell'attività e fermo restando che la medesima rimane unica responsabile nei confronti del Comune. A tal fine AMIAT dovrà garantire che tali supporti esterni di cui si avvarrà agiscano nel pieno rispetto delle norme di lavoro e sicurezza previste dal CCNL e dalle leggi, pena l'annullamento del contratto.

Articolo 12 - Relazione tecnico-finanziaria

- 12.1) L'AMIAT deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico finanziaria riportante, oltre il consuntivo economico della stagione, le motivazioni che hanno originato eventuali scostamenti rispetto al budget.
- 12.2) La relazione dovrà contenere una parte economica, che riassuma tutti i costi affrontati dall'Azienda per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi a mezzi utilizzati, personale, immobili, nonché il rendiconto sull'operatività del servizio reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio

ricevute. La relazione deve contenere altresì le modalità di svolgimento del servizio ordinario e le modalità di svolgimento del servizio straordinario.

Articolo 13 - Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio

- 13.1) Il Comune potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con l'AMIAT nell'ambito delle strutture operative di cui all'art. 6.2).
- 13.2) L' AMIAT si impegna a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento continuo della qualità del servizio, nel rispetto e in osservanza di quanto previsto nella "Carta della qualità dei servizi".

Articolo 14 - Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto

D'accordo tra le parti potranno essere apportate alla specifica dei servizi modifiche scritte che non comportino modificazione del contratto.

Articolo 15 - Modalità di revisione del contratto

- 15.1) Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato all'AMIAT o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo.
- 15.2) Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell'affidamento del servizio di cui al presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Articolo 16 - Obbligo di applicazione dei CCNL nazionali

Nei confronti dei propri dipendenti l'AMIAT si obbliga ad osservare le

norme ed i contratti nazionali di lavoro, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.

Articolo 17 - Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro

L'AMIAT si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia, nonché ad effettuare tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.

Articolo 18 - Commissione tecnica

- 18.1) Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio, nonché di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, è prevista la costituzione di una commissione tecnica composta da rappresentanti dell' AMIAT e del Comune di Torino, presieduta dal Dirigente del Settore competente o da suo delegato, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e con la partecipazione dell'Agenzia dei servizi pubblici locali del Comune di Torino.
- 18.2) La Commissione con cadenza annuale verifica l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.
- 18.3) La Commissione, per la quale non è previsto alcun compenso a favore di componenti e partecipanti, opera un sistema di monitoraggio

permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle Associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi sia al Comune, sia al gestore dei servizi, sia alle Associazioni dei consumatori, con le modalità indicate nella Carta dei Servizi.

- 18.4) È istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra il Comune, l' AMIAT, le Associazioni dei consumatori e l'Agenzia dei servizi pubblici locali del Comune di Torino, convocata dal Comune di Torino dopo la fine della stagione invernale, nella quale si relazioni in merito ai reclami, nonché alle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
- 18.5) Le attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono finanziate con un prelievo a carico dell' AMIAT così come richiamato al precedente art. 9.3).
- 18.6) Considerato il ruolo dell'Agenzia per i servizi pubblici locali quale strumento del Consiglio Comunale per l'esercizio delle potestà di controllo e di sindacato ispettivo in forma collegiale sulla gestione dei servizi pubblici locali di competenza, l'Agenzia può accedere a tutti i documenti, gli atti e le informazioni necessari all'Agenzia per svolgere i suoi compiti di indirizzo e di controllo, nei limiti della tutela di informazioni riservate della società.

Articolo 19 - Commissione di controllo.

19.1) Al fine di garantire il controllo da parte della Città, l' AMIAT

collabora fornendo le informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 20

- 19.2) E' istituita una Commissione comunale di controllo composta dai Dirigenti dei settori competenti (o da funzionari delegati), con il compito di vigilare sul rispetto da parte dell' AMIAT degli obblighi derivanti dal presente contratto di servizio.
- 19.3 In merito ai citati obblighi contrattuali, la Commissione di controllo esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dall' AMIAT richiamata agli artt. 5.4), 5.5), 5.7), 5.8), 5.9), 7.2), 9.1) ed applica le penali di cui al successivo art. 20
- **19.4** La Commissione di controllo si riunirà come previsto al successivo articolo 20.4.

Articolo 20 - Penalità

20.1) Si definiscono qui di seguito come interventi l'insalamento preventivo, l'insalamento di abbattimento e lo sgombero neve.

L'intervento è considerato "mancato" quando non venga effettuato per il percorso intero, così come individuato per ogni singolo lotto di intervento, ed anche nel caso in cui lo stesso sia effettuato per i due terzi.

L'intervento è considerato "ritardato" qualora i tempi di effettiva realizzazione non rispettino la tempistica e la priorità dei percorsi definiti nell'allegato piano di lavoro per ciascun tipo di intervento.

La Città provvederà sulla base di quanto sopra definito ad applicare le seguenti penali:

-mancato insalamento preventivo: Euro 500,00 (un eventuale ritardo dell'insalamento preventivo superiore all'ora è considerato a tutti gli effetti

mancato insalamento);

- -mancato insalamento di abbattimento: Euro 500,00;
- -mancato sgombero neve manuale e/o meccanizzato: Euro 500,00;
- -ritardo nell'effettuare l'insalamento preventivo: Euro 300,00;
- -ritardo nell'effettuare l'insalamento di abbattimento: Euro 300,00;
- -ritardo nell'effettuare lo sgombero della neve manuale e/o meccanizzato: Euro 300,00;
- -mancata presentazione del conto consuntivo entro il 31 maggio di cui all'art. 7.2 : Euro 2.000,00;
- -mancata trasmissione della polizza assicurativa entro i termini previsti e di cui all'art. **5.4** : Euro 500,00;
- -mancata trasmissione dei capitolati d'appalto e dell'attestazione di conformità entro i termini previsti e di cui all'art. **5.5** : Euro 500,00;
- mancata trasmissione del report mensile-di cui all'art. 5.7 : Euro 300,00;
- mancata trasmissione del report a seguito di ogni specifico intervento entro le 24 ore successive all'intervento e di cui all'art. 5.9 : Euro 300,00;
- -mancata adozione della Carta dei Servizi entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto di servizio: Euro 500,00;
- -mancato aggiornamento della Carta dei servizi entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione nelle sedi competenti: Euro 500,00.
- 20.2) L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte della Città equivalente se del caso a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 entro 20 giorni dall'accertamento della mancata o tardiva effettuazione dei servizi, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della

penale che si intende applicare.

- **20.3)** L'AMIAT nei 30 giorni successivi al ricevimento della contestazione medesima potrà fornire controdeduzioni scritte.
- 20.4) Al termine della stagione invernale, ed in ogni caso entro il 30 Aprile di ogni anno contrattuale, la Commissione comunale di controllo di cui al precedente art. 19 e l'AMIAT, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni addotte dall'AMIAT. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.
- 20.5) L'importo complessivo delle penali applicate all'AMIAT per ogni stagione non potrà comunque essere superiore all'un per cento del corrispettivo dovuto per il servizio annuale.

Articolo 21 - Revoca dell'affidamento del servizio

L'affidamento del servizio potrà essere revocato da parte del Comune, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse.

Articolo 22 - Risoluzione del Contratto.

- 22.1) Fuori dai casi previsti nel precedente art. 21 il presente contratto si risolve qualora una delle parti abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
- 22.2) La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, entro 30 giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.
- **22.3)** La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui all'art. 22.2).
- 22.4) Qualora, a seguito dell'intimazione di cui all'art. 22.2) la parte

inadempiente non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e sempre che il Comune parte intimante non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, la controparte può chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 23 - Applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto

Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme del codice civile.

Articolo 24 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 25 - Spese contrattuali e di registrazione

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico di AMIAT.

Agli effetti fiscali il presente atto sarà registrato volontariamente ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 131/86, con spese a carico di AMIAT, la quale chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto,	approvato	e	sottoscritto	in	segno	${\tt d'integrale}$	accettazione,	senza
riserve	a Torino il	_						

Per la CITTÀ di TORINO

Per l'AMIAT S.p.A